

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 306/2024 del 25/03/2024

<i>STRUTTURA PROPONENTE</i> UOC AFFARI GENERALI E LEGALI	
<p>Oggetto: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA: RICORSO N. 2055/24 R.G. EX ART. 696 BIS C.P.C. PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO, NOTIFICATO IL 19.2.24 PROMOSSO DAL CONIUGE NONCHÉ EREDE DI UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA A DI ALTRA STRUTTURA SANITARIA. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. LILIANA PANDOLFI. COMPENSO COMPLESSIVO PRESUNTO PARI AD € 1.422,34 SPESE GENERALI, C.P.A. INCLUSI, I.V.A. ESENTE (FASC. 7072).</p>	
<p>Proposta di delibera: 600/24 del: 19/03/2024</p>	
L'Estensore: CASALE LARA	Data 19/03/2024
Il Responsabile del Procedimento: CASALE LARA	Data
Il Dirigente della U.O.:	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:	
Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.	
Il Direttore Amministrativo: Parere Favorevole	
Il Direttore Sanitario f. f. Parere Favorevole	
Il Commissario Straordinario:	

IL DIRETTORE DELLA UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

- VISTI** gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l’art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- PREMESSO** che:
- in data 8.6.23 è stato notificato all’Azienda il Ricorso n. 23766/23 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale civile di Roma da parte del coniuge nonché erede di un paziente nei confronti dell’Azienda ospedaliera S. Giovanni Addolorata;
 - nello specifico, secondo la ricostruzione fornita *ex adverso*, in data 28.11.21 il coniuge della ricorrente, affetto da varie patologie, si recava presso il Pronto Soccorso di questo nosocomio per un improvviso episodio di perdita di coscienza; veniva ricoverato alla data del 29.11.21 presso il reparto di Neurologia con diagnosi di “*emorragia ponto-mesencefalica*” e successivamente dimesso il 29.11.21 per essere trasferito presso una Casa di Cura di Roma per la neuro-riabilitazione; il 22.12.21 veniva disposto nuovamente il ricovero presso l’Ospedale S. Giovanni a causa del repentino peggioramento delle condizioni di salute del paziente; in data 7.1.22 il malato decedeva per shock settico da ricondursi, secondo i periti di parte ricorrente, alla esclusiva responsabilità dell’Azienda;
 - il predetto Ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti la professione sanitaria interessati in ossequio all’art. 13, L. 24/17;
 - il caso è stato discusso nella seduta del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) del 13.7.23 e, all’esito, il CVS, non ravvisando profili di censura nella

condotta dei sanitari dell'Azienda e tenuto conto del coinvolgimento nella vicenda di altra Struttura sanitaria, ha ritenuto opportuno proporre alla Direzione aziendale *p.t.* di resistere in giudizio nell'ambito del predetto procedimento per ATP;

- CONSIDERATO** che:
- l'Azienda si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'avv. Liliana Pandolfi giusta Deliberazione n. 750 del 7.8.23;
 - il procedimento *de quo* è stato definito con provvedimento del 20.9.23 con il quale il Giudice adito ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo con condanna di parte ricorrente alle spese stante la genericità delle allegazioni prospettate tali da non poter porre in grado il Giudice di conoscere e valutare le questioni tecniche rilevanti nella controversia, né di formulare i quesiti da porre al CTU se non in termini meramente esplorativi;
 - successivamente, con nota prot n. 6686/24 del 20.2.24 è stato acquisito al protocollo aziendale il Ricorso n. 2055/24 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo promosso dalla medesima parte ricorrente nei confronti, questa volta, tanto dell'Azienda che della Casa di Cura coinvolta nel percorso di assistenza e cura del *de cuius*;
 - il caso è stato discusso nella seduta del CVS dell'11.3.24 in vista della prima udienza fissata per la comparizione delle parti all'11.4.24 e, all'esito, è stata ribadita l'opportunità di proporre alla Direzione aziendale di resistere nell'ambito del giudizio *de quo*;
- CONSIDERATO** che dal 1° gennaio 2012 l'Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di "*autoassicurazione del rischio*";
- VISTA** la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell'elenco aziendale;
- RITENUTO** opportuno rinnovare l'incarico di rappresentare e difendere l'Azienda all'avv. Liliana Pandolfi, stante l'evidente complementarità, per identità di *petitum* e *causa petendi*, con il precedente incarico ricoperto dal predetto legale in relazione al ricorso n. 23766/23 R.G per Accertamento Tecnico Preventivo richiamato in premessa;
- PRESO ATTO** del preventivo di massima concordato col predetto legale relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% dei valori medi in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e con esclusione della fase di studio per avere il medesimo legale già patrocinato l'Azienda in relazione a precedente giudizio di ATP relativo ai medesimi fatti;
- TENUTO CONTO** che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Perugia, Via Della Treggia n. 41;
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € **1.422,34** (€ 1.189,25 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente), trova riferimento sul conto patrimoniale n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 45;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal CVS nella seduta dell'11.3.24 la costituzione dell'Azienda nell'ambito del procedimento introdotto con Ricorso n. 2055/24 R.G. ex art. 696 bis c.p.c. per Accertamento Tecnico Preventivo innanzi al Tribunale di Roma promosso dalla moglie nonché erede di un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ed altra Struttura sanitaria;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Liliana Pandolfi mediante il rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Perugia, Via Della Treggia n. 41 ;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di € **1.422,34** (€ 1.189,25 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4%, I.V.A. esente);

L'onere lordo di € **1.422,34** è gravante sul conto patrimoniale **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 45;

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 del 11 marzo 2024;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.